

Contratti di assicurazione. La circolare dell'Agenzia

Polizze vita «miste», esenzione Irpef ridotta

L'INDICAZIONE

L'esclusione dall'imposta, in caso di morte dell'assicurato, non riguarda i rendimenti di natura finanziaria

Angelo Busani

■ La tassazione dei capitali percepiti dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita e, in particolare, la limitazione dell'esenzione dall'Irpef dei soli capitali percepiti, in caso di morte dell'assicurato, a copertura del rischio demografico (introdotta dall'articolo 1, commi 658 e 659, legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di Stabilità per il 2015) sono state oggetto di commento da parte dell'agenzia delle Entrate. I chiarimenti dell'amministrazione finanziaria sono contenuti nella circolare n. 8/E del 1° aprile 2016.

Prima e dopo

Anteriormente alla legge di Stabilità per il 2015, l'articolo 34, ultimo comma, Dpr 601/1973 disponeva che i capitali percepiti, dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, in caso di morte dell'assicurato erano completamente esenti dall'Irpef. In sostanza, l'intero ammontare delle somme corrisposte (comprensivo quindi degli eventuali rendimenti finanziari) non era soggetto a tassazione e l'esenzione dalla tassazione, pertanto, concerneva l'intera somma che risarciva il verificarsi dell'evento morte, senza che avesse rilevanza alcuna il fatto che parte della prestazione corrisposta ai beneficiari dell'assicurazione sulla vita

per il caso di morte dell'assicurato avesse natura finanziaria. Per effetto della legge di Stabilità per il 2015 (valevole per i proventi percepiti dal 1° gennaio 2015, anche se il decesso dell'assicurato sia avvenuto anteriormente) è stata dunque limitata questa esenzione dall'Irpef ai soli capitali erogati, in dipendenza di contratti assicurativi per il caso morte, a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari.

La casistica

Pertanto, non beneficiano più dell'esenzione i rendimenti di natura finanziaria che conseguono dalla stipula di queste polizze.

Dall'inizio del 2015 occorre pertanto distinguere:

a) da un lato, con riferimento ai cosiddetti contratti di assicurazione "temporanea caso morte" (la cui stipula è totalmente finalizzata alla copertura del rischio demografico), ai proventi che vengono corrisposti ai beneficiari dell'assicurazione si applica una piena esenzione dall'Irpef;

b) d'altro lato, quando invece si tratta di polizze vita cosiddette "miste" (le quali, cioè, oltre alla componente demografica, hanno anche una componente meramente finanziaria), ciò che viene percepito dal beneficiario a titolo di copertura del rischio demografico beneficia dell'esenzione Irpef, mentre non ne beneficia la prestazione che i beneficiari ricevono con riferimento alla componente finanziaria della polizza.

I proventi di quest'ultimo tipo sono dunque redditi di capitale: l'imponibile corrispon-

de alla differenza fra il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all'assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l'ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

Qualora il valore di riscatto così determinato si riveli maggiore rispetto all'importo effettivamente percepito dai beneficiari, la tassazione deve essere effettuata con riferimento alla differenza fra l'importo globale della prestazione "caso morte" erogata ai beneficiari e il totale dei premi pagati dall'assicurato riferibili alla componente finanziaria.

Invece, qualora non sia possibile determinare il valore di riscatto (ciò che accade ad esempio nell'ipotesi in cui l'assicurato muoia in un periodo nel quale il contratto di assicurazione non consente ancora il riscatto), secondo l'agenzia delle Entrate si deve assumere, in luogo del dato mancante, la riserva matematica con riferimento alla data del decesso: e ciò in quanto questo valore fornisce una rappresentazione attendibile della componente finanziaria del capitale liquidato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

